



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, l'uno (n. **589) stipulato il 09/07/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 30/10/2015, e l'altro (n. **127) stipulato il 14/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 26/03/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto n. **589 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle "commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto", per la somma complessiva di € 1.410,05 o per la diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo;
- con riferimento al contratto n. **127 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle "commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto", per la somma complessiva di € 423,15 o per la diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente eccependo con riferimento al contratto n. **589:

- di aver già provveduto a rimborsare al cliente il *pro rata temporis* delle commissioni finanziarie per € 685,55 mediante bonifico bancario disposto in data 26/02/2016;
- quanto alla commissione finanziaria percepita dall'agente, di cui afferma la natura *up front*, di proporre il ristoro secondo il criterio della "curva degli interessi";
- per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, di aver già riconosciuto al cliente l'importo di € 241,50, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*;
- di aver quindi provveduto all'invio, a mezzo raccomandata presso lo studio del procuratore, dell'assegno emesso in data 19.03.2020 per l'importo di € 419,45, a titolo di commissione finanziaria all'agente, oneri assicurativi, spese di procedura e interessi legali.

Chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Con riferimento al contratto n. **127:

- la non rimborsabilità delle "*commissioni finanziarie*", descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e correlate ad una serie di attività aventi natura *up front*.

Chiede pertanto di respingere il ricorso.

La ricorrente con note del 06/05/20 dichiara di rinunciare alle repliche per entrambi i ricorsi.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito dei ricorsi, il Collegio ne dispone preliminarmente la riunione, stanti le evidenti ragioni di connessione tra gli stessi.

Prendendo, dunque, le mosse dal contratto n. ***589, l’intermediario ha dichiarato di aver provveduto all’invio al procuratore del ricorrente, a mezzo raccomandata (di cui allega la tracciatura), di un assegno emesso in data 19.03.2020, di cui fornisce gli estremi, per l’importo di € 419,45, comprensivo di € 157,92 per la provvigione all’agente, € 241,50 per gli oneri assicurativi, € 20,00 per le spese di procedura ed € 0,03 per interessi legali.

Allega inoltre copia della distinta del bonifico eseguito il 25/02/2016 di € 685,55 a titolo di commissioni finanziarie non maturate.

A questa stregua, in relazione al contratto di finanziamento n. ***589 devono dirsi integrati gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come può agevolmente sintetizzarsi mediante il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	85
rate residue		35

TAN	▶	4,15%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	29,17%
- in proporzione alla quota interessi	9,53%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
nm. Intermediario (al netto provv. agente)	(recurring)	€ 2.564,07	€ 747,85	€ 244,31		€ 62,30	€ 685,55
provvigione agente	(up front)	€ 1.656,00	€ 483,00	57,79		€ 157,92	-€ 0,13
oneri assicurativi	(recurring)	€ 828,00	€ 241,50	€ 78,89		€ 241,50	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Ulteriore rimborso comm. Intermediario						€ 685,55	-€ 685,55

tot rimborsi ancora dovuti	€ 0,00
interessi legali	si

In ordine, invece, al contratto n. ***127, va evidenziata la natura recurring della commissione finanziaria, in quanto corrispettivo per attività destinate a protrarsi lungo l’intero arco temporale di svolgimento del rapporto.

Non sono invece rimborsabili i costi sopportati per imposte e oneri erariali, non essendo questi diretti a remunerare l’intermediario né essendo oggetto di quantificazione unilaterale da parte di questi.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto di finanziamento n. ***127 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

